



Comune di Pian Camuno

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 45 DEL 20/08/2026

OGGETTO: Taglio/potatura di piante, arbusti e siepi sporgenti e/o incombenti dalle proprietà private su marciapiedi, aree di sosta, strade comunali e vicinali di uso pubblico quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica.

IL SINDACO

Accertata la presenza lungo vari tratti della rete viaria pubblica comunale (*marciapiedi, piste ciclopedonali, aree di sosta, strade comunali, vicinali e di uso pubblico in genere*) di siepi, arbusti e piante d'alto fusto in prossimità del confine con le reti viarie citate o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo sia alla visibilità della segnaletica sia, altresì, costituendo grave pericolo per la circolazione e l'incolumità degli utenti, in particolare in casi di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve;

Constatato che:

- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche comunali rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione dei veicoli;
- fra l'altro, l'Amministrazione comunale ha accertato a seguito di più sopralluoghi in giorni diversi percorrendo la rete viaria comunale una particolare criticità lungo la strada che dall'abitato di Pian Camuno conduce a Montecampione;

Dato atto che, in caso d'incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o, come estrema ratio ove non possibile intervenire diversamente, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra detto, necessario disporre affinché i privati proprietari di aree confinanti e/o limitrofe alle strade comunali e vicinali, marciapiedi, piste ciclopedonali, aree di sosta di uso pubblico in genere provvedano al taglio di rami e/o piante e siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade compromettendo la viabilità, nascondendo la segnaletica, ostacolando l'illuminazione pubblica, creando pericolo per le linee elettriche e telefoniche e per i muri di sostegno delle strade stesse;

Considerata l'urgenza di provveder in merito al fine di prevenire ogni pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che il fine della tutela dell'integrità fisica e della incolumità delle persone è pertinente su ogni altro interesse pubblico;

Richiamato il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495 e s.m.i.;

Richiamato, inoltre, il comma 6 dell'art.26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495 e s.m.i. secondo cui la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a 6 metri;

Visti:

- gli artt.892 “Distanze per gli alberi” e successivi del Codice Civile;
- l'art.54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- la Legge 689/1981;
- gli articoli 59 e 60 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5, Norme forestali regionali in attuazione dell'art. 50, comma 4, della Legge Regionale 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e s.m.i.;
- gli articoli 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile;

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree e/o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e/o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso confinanti con strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti su**

tutto il territorio del comune di Pian Camuno, di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) Rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) **Potatura di siepi e piante radicate** sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e *mantenimento regolare del taglio effettuato;*
- c) Provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi e/o piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
- d) Smaltimento del materiale organico di risulta nelle modalità previste a fronte delle operazioni eseguite di cui ai precedenti p.ti;

2) a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali esistenti su tutto il territorio del comune di Pian Camuno ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazioni e di provvedervi nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla di pubblicazione della presente ordinanza e di smaltire il materiale organico di risulta secondo le modalità previste e di mantenere tali aree costantemente pulite e libere dalle essenze arboree precedentemente eliminate;

3) a tutti i proprietari di terreni limitrofi e prospicienti la strada comunale Pian Camuno-Solato-Vissone-Montecampione di provvedere al taglio e/o alla potatura di piante, arbusti e siepi entro 6 metri dal ciglio stradale o che sovrastino la pubblica via interessa e di provvedervi nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla di pubblicazione della presente ordinanza nonchè di smaltire il materiale organico di

risulta secondo le modalità previste e di mantenere tali aree costantemente pulite e libere dalle essenze arboree precedentemente eliminate;

e DISPONE

- a) che a fronte di situazioni di inerzia dei soggetti interessati da questa Ordinanza codesta Amministrazione provvederà d'ufficio a far eseguire le operazioni di taglio come sopra previste incaricando imprese del settore specializzate ed addebitando tutte le spese sostenute per con un minimo di €1.000,00 comprensivo di sanzione;**
- b) che l'Ufficio tecnico comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa a fronte di quanto riportato ai p.ti b) e c);
- c) che ogni eventuale danno provocato a cose e/o persone derivanti dall'inadempienza di quanto poc'anzi disposto sarà imputabile ed ascrivibile solo ed esclusivamente ai proprietari stessi;
- d) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune e di portarlo a conoscenza della popolazione nelle forme ritenute più opportune;
- e) di pubblicare il presente atto nella competente sezione in Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Sezione di Brescia ai sensi della Legge 1034/71 oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Sindaco

Giorgio Giovanni Ramazzini / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.